



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 138 del 13/02/2025

Oggetto: Approvazione Rinnovo Convenzione con la Scuola Lombarda di Psicoterapia – SLOP, sede a Padova, Retorbido (PV) ed Arezzo per l'effettuazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati alla specializzazione in psicoterapia, presso le strutture dell'ASL VCO. Durata quadriennale dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti.

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con posta pec acquisita in arrivo al protocollo n. 3010/25 del 15/01/2025 il legale rappresentante della Scuola Lombarda di Psicoterapia - SLOP, con sede a Padova, Retorbido (PV) e Arezzo richiedeva a questa azienda il rinnovo della convenzione attivata con delibera 407/21 del 07/05/2021, al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 8, comma 4b del regolamento n. 509/1998

Visto che la predetta Scuola è stata riconosciuta con D. M. del 23/02/07 e D. M. del 19/01/12 e D. M. 21/09/17 dal MIUR, per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989;

Vista la L. 56/1989 e successivi decreti attuativi, che prevede che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale per un minimo di 100 ore per ciascun anno di corso presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale)

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico della Scuola.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare, con durata quadriennale dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, la convenzione con la Scuola Lombarda di Psicoterapia - SLOP, con sede a Padova, Retorbido (PV) e Arezzo, secondo il testo definito nell'Allegato A) alla presente per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione e di Orientamento e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, il rinnovo della convenzione con la Scuola Lombarda di Psicoterapia - SLOP, con sede a Padova, Retorbido (PV) e Arezzo, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare



allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti.

2) Di dare atto che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.

3) Di dare atto altresì che:

- **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
- Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
- qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.

4) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.

5) Di demandare al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

Oggetto: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'Art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola Lombarda di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, con sede a Retorbido, Padova e Arezzo, sede legale Magellano S.c., Via Emilia 182, 15057 Tortona (AL) e nella persona del Legale Rappresentante Prof. Davide Liccione nato a Torino il 28/06/1969

E

Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in via Mazzini, 117 a Omegna VB nella persona del Legale Rappresentante Dott. Francesco Cattel nato a Torino il 24/09/1973

PREMESSO

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgerli annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda /Ente ospitante ASL VCO assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante come definito dalle discipline regionale e delle provincie Autonome per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via San Crispino 28, 35136
Arezzo - Via dei Cappuccini 2, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 02.35998935
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui l'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

-durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/ Ente ospitante, come responsabile aziendale;

-per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.

Art. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia, Scuola Lombarda di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, assicura che,



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via San Crispino 28, 35136
Arezzo - Via dei Cappuccini 2, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 02.35998935
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057

nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

La convenzione avrà validità quadriennale, a far tempo dalla data della stipula del presente contratto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdettata da una delle due parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R.

Art. 7

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali è giustificato sulla base di una delle seguenti circostanze:

- perché previsto nella presente Convenzione;
- perché è necessario per consentire l'adempimento ad obblighi legali e all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte pertanto con la sottoscrizione da atto di non effettuare trattamenti ulteriori e con finalità diverse da quelle connesse con l'esecuzione e la gestione della presente Convenzione garantendo l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti degli interessati.

Le Parti sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

L'Ente Convenzionato provvederà a nominare i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento dati personali fornendo le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività presso il Soggetto ospitante. In particolare i tirocinanti saranno tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la Struttura ospitante. Il tirocinante è altresì tenuto a mantenere,



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via San Crispino 28, 35136
Arezzo - Via dei Cappuccini 2, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 02.35998935
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057

anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 8

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

letto, approvato e sottoscritto
Tortona, data.....

Scuola Lombarda di Psicoterapia
Direttore/Presidente/Rappresentante legale
Davide Liccione

ASL VCO
Direttore Generale/Rappresentante Legale
Dr. Francesco CATTEL

.....

.....



Sedi Didattiche:

Pavia (Retorbido) - Str. Prov.le 51, 27050
Padova - Via San Crispino 28, 35136
Arezzo - Via dei Cappuccini 2, 52100



Sedi Cliniche:

Milano - Via G. Galilei 5, 20124
Pavia - Corso Cavour 5, 27100
Verona - Via Ca' di Cozzi 12, 37124



Contatti:

Telefono - 02.35998935
E-mail - amministrazione@slop.it
Sito web - www.slop.it



Sede Amministrativa:

Tortona (AL) - Via Emilia 182, 15057